

REPUBBLICA ITALIANA

**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 2 FEBBRAIO 2011

N. 18



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

## **INSERZIONI**

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

## **ABBONAMENTI**

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

<b>SOMMARIO</b>
-----------------

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

PARTE SECONDA

**Deliberazioni del Consiglio e della Giunta**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 dicembre 2010, n. 2874

**Cont. n. 1189/10/BU. Consiglio di Stato - Roma - CANALE 7 S.r.l. /Comune di Monopoli e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.**  
Pag. 3574

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 dicembre 2010, n. 2898

**Contt. 2409 e 2534/96/CA - Corte Suprema di Cassazione - Intesa Mediofactoring s.p.a. c/ Consorzio per la Bonifica della Capitanata e R.P. - Ricorso per cassazione sent. n° 1501/03 Corte d'Appello di Milano - Competenze professionali Avv. Massimo MELDOLI, difensore Regione -Riconoscimento del debito.**  
Pag. 3575

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 dicembre 2010, n. 2899

**Revoca deliberazione di G.R. n° 2546 del 23/11/2010 avente ad oggetto: “Cont. 2994/04/B - Corte d'Appello Bari Sez. Lavoro - Lonigro Luigi c/ R.P. - Appello sent. n. 19982/05 Trib. Bari Sez. Lavoro - Competenze professionali Prof. Avv. Gaetano Veneto, difensore Regione - Riconoscimento del debito”.**  
Pag. 3576

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 dicembre 2010, n. 2900

**Cont. 1691/09/B - Tribunale di Lecce Sez. Lavoro - Musardo Alessandra c/ R.P. - Ratifica incarico, in sanatoria, a legale esterno Avv. Michele CAROFIGLIO, difensore Regione - Riconoscimento del debito per competenze professionali.**  
Pag. 3577

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 dicembre 2010, n. 2903

**Cont. n. 747/05/SC. Trib. Roma- Sez. Fallimentare- Regione Puglia c/ Fallimento di cauzioni, fideiussioni e garanzie dell'Italia Centrale S.p.a. Proposizione istanza di insinuazione tardiva al passivo del Fallimento. Competenze professionali Avv. Alessandro Agamennone. Riconoscimento del debito.**  
Pag. 3579

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 dicembre 2010, n. 2904

**Cont. 34/90/S - Pretore del Lavoro Bari - Regione Puglia c/ Torsello Luigi - Opposizione a decreto ingiuntivo - Ratifica incarico, in sanatoria, a legale esterno Avv. Francesco Saverio LORUSSO, difensore Regione - Riconoscimento del debito per competenze professionali.**  
Pag. 3580

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 dicembre 2010, n. 2905

**Cont. 35/90/S - Pretore del Lavoro Bari - Regione Puglia c/ Marrocco Francesco - Opposizione a decreto ingiuntivo - Ratifica incarico, in sanatoria, a legale esterno Avv. Francesco Saverio LORUSSO, difensore Regione - Riconoscimento del debito per competenze professionali.**  
Pag. 3582

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 dicembre 2010, n. 2911

**Cont. 1544/10/BU. Chimienti Domenica / Comune di Sannicandro di Bari. Avvocato incaricato, Anna Bucci. Non costituzione in giudizio.**  
Pag. 3583

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 dicembre 2010, n. 2916

**Cont. 475/08/SH- Tribunale di Bari. Regione Puglia c/ L.I.V.I. s.r.l. - Procedura esecutiva della sent.n. 281/2010. -Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Giuseppe Romito.**  
Pag. 3584

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 dicembre 2010, n. 2917

**Cont. 1682/98/S-SH- Corte di Appello di Roma. Appello Regione Puglia c/ L.I.V.I. s.r.l. - Costituzione in giudizio. -Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Giuseppe Romito.**  
Pag. 3585

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
28 dicembre 2010, n. 2923

**Cont. 1466/10/GR. TAR Puglia sede di Bari - Gestione e Management Sanitario srl c/ Regione Puglia - Ratifica incarico difensivo al Prof. Avv. Fulvio Mastroviti.**  
Pag. 3586

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2924

**Cont. 1564/10/GR. Tribunale di Lecce sezione Lavoro - Opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'Avv. Pietro Quinto c/ Regione Puglia - Ratifica incarico difensivo all'avv. Mauro Finocchito.**

Pag. 3587

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2925

**Cont. n.1485/09/GR - TAR Puglia sede di Bari. Fizio Estetic Center srl c/ Regione Puglia - Costituzione nel giudizio per l'ottemperanza della sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 3246/09. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, avv. Francesco Bruno.**

Pag. 3588

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2926

**Cont. n. 1362/10/GR. Costituzione nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del TAR Puglia sezione di Lecce n. 773/10. CNS - Consorzio Nazionale Servizi altri c/ Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo all'avv. Luca Alberto Clarizio, legale esterno.**

Pag. 3590

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2927

**Cont. n. 609/09/GR. Costituzione nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 1893/10. CNS - Consorzio Nazionale Servizi c/ Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo all'avv. Luca Alberto Clarizio, legale esterno.**

Pag. 3591

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2930

**Cont.1807/08/DL. Consiglio di Stato. Semeraro Anselmo e Soc. Luxury Real Estate c/ Regione Puglia. Appello avverso sentenza TAR Bari. Ratifica incarico difensivo all'avv. Nino Matassa.**

Pag. 3592

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2944

**Cont. 134/10/AL - Corte d'Appello di Bari - Cannone Ermelinda e Fasoli Giovanni c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico difensivo all'avv. Marina Altamura, legale interno.**

Pag. 3593

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2945

**Cont. 1329/10/AL - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Falcone R. - Giovinazzi G. - D'Amico D. e C.N.A. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico difensivo al legale interno avv. Marina Altamura.**

Pag. 3595

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2946

**Cont.1285/10/AL - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - De Sanctis Costruzioni S.p.A. in proprio e quale mandante della costituenda A.T.I. con la Rizzi-Zuin & C. Errezeta Snc c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico difensivo al legale interno avv. Marina Altamura.**

Pag. 3596

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2947

**Cont. 1204/10/AL - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Claudio Salini S.p.A. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico difensivo al legale interno avv. Marina Altamura.**

Pag. 3597

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2948

**Cont.1250/10/AL - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - De Bar Costruzioni S.p.A. in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con la Guastamacchia S.p.A - con la Monsud S.p.A. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico difensivo al legale interno avv. Marina Altamura.**

Pag. 3598

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2949

**Cont. 1203/10/AL - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Baldassini - Tognozzi - Pontello Costruzioni Generali S.p.A., in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con la Vega System s.r.l. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico difensivo al legale interno avv. Marina Altamura.**

Pag. 3599

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2011, n. 21

**Cont. 1786/10/BU. Consorzio delle Cooperativa Edilizie Con.Ed. Taranto / Ministero Infrastrutture e Trasporti- Regione Puglia. Avvocato incaricato, Anna Bucci. Non costituzione in giudizio.**

Pag. 3600

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2011, n. 26

**Cont.n.1111/10/BU. Consiglio di Stato - Roma - NCD DIVISIONE EOLICA S.r.l. /Regione Puglia. Appello avverso l'ordinanza n.890/2010 emessa dal TAR Puglia - Sede di Bari - I Sezione -. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.**

Pag. 3601

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2011, n. 27

**Contt.nn.2295/08/BU, 2301/08/BU, 2300/08/BU, 2291/08/BU, 2297/08/BU, 2296/08/BU, 2293/08/BU, 2299/08/BU, 2298/08/BU e 2292/08/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Ricorrenti vari /Regione Puglia e Comune di Apricena. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.**

Pag. 3602

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21  
gennaio 2011, n. 31

**Cont. 165/05/RM - Corte di Appello di Bari Sez. II Pen.  
- Impugnazione della sentenza n. 119/06 Tribunale di  
Trani Sez. distaccata di Barletta proposta dagli impu-  
tati - Difesa dell'Amministrazione regionale costituita  
parte civile in primo grado - Nomina procuratore e  
difensore: Avv. Massimo Leccese**

Pag. 3603

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21  
gennaio 2011, n. 35

**Cont. 267/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale  
per la Puglia - Sede di Bari -. ORDINI degli INGE-  
GNERI delle Province di Bari, Foggia, Taranto, Lecce  
/ Regione Puglia. Acquiescenza sentenza primo  
grado n. 2426/2010.**

Pag. 3605

## PARTE SECONDA

*Deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2874

**Cont. n. 1189/10/BU. Consiglio di Stato - Roma - . CANALE 7 S.r.l. /Comune di Monopoli e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 26/7/2010, la Canale 7 S.r.l. con sede in Monopoli, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la nota prot. n. 24382 del 25/8/2010, con cui il Dirigente del SUAP del Comune di Monopoli ha comunicato alla società ricorrente il diniego di approvazione del progetto in variante urbanistica finalizzato alla costruzione della nuova sede della rete televisiva su suolo sito in Monopoli a via Aldo Moro in conseguenza dell'esito negativo della conferenza di servizi indetta ex art.5 DPR n.447/1998; i verbali delle sedute della conferenza di servizi; la nota prot. n.9966/2 del 12/11/2008 e la nota prot. n.8371 del 6/5/2010 entrambe a firma del Dirigente del Servizio Urbanistica della Regione Puglia.

Con nota del 3/9/2010 prot.n.12501, il Servizio Urbanistica Regionale, a mezzo del Dirigente, sig.ing. Nicola Giordano, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, ha conferito in data 2/9/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci, ratificato con successiva delibera di Giunta Regionale n.2023/2010, e la Regione Puglia si è costituita nel sopra citato giudizio.

Con ordinanza n.710/2010 il TAR Puglia -Sede di Bari- III Sez.- ha rigettato la richiesta cautelare proposta dalla Canale 7 S.r.l., che con ricorso del 26/11/2010 vi ha proposto impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato.

Data l'importanza della questione e l'esito favorevole in primo grado della fase cautelare, si ritiene opportuno costituirsi anche nella fase dell'appello cautelare.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale conferisca mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

*DELIBERA*

- di resistere nel giudizio di appello cautelare in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci, conferendole all'uopo apposito mandato di rappresentanza e difesa;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2898

**Contt. 2409 e 2534/96/CA - Corte Suprema di Cassazione - Intesa Mediofactoring s.p.a. c/ Consorzio per la Bonifica della Capitanata e R.P. - Ricorso per cassazione sent. n° 1501/03 Corte d'Appello di Milano - Competenze professionali Avv. Massimo MELDOLI, difensore Regione - Riconoscimento del debito.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Il Presidente del Tribunale di Milano, su ricorso della Mediofactoring s.p.a., emetteva decreto ingiuntivo in danno del Consorzio per la Bonifica della Capitanata per la somma di £ 250.659.155=,

corrispondente al credito ceduto dalla s.p.a. Engineering e da questa vantata per lavori eseguiti a seguito di un contratto di appalto stipulato tra il Consorzio quale concessionario della R.P. -ed un raggruppamento temporaneo di imprese di cui faceva parte la cedente, avente ad oggetto la sistemazione idraulica del torrente Cervino. -Il Consorzio, nel proporre opposizione al citato d.i., chiamava in causa la R.P., nonché il Fallimento della s.p.a. Engineering.

Il Tribunale di Milano, con sent. n. 7276/01, revocava il d.i. opposto.

Avverso detta sentenza proponeva appello, dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, la Mediofactoring s.p.a..

La Corte d'Appello di Milano, con sent. n. 1501/03, confermava la statuizione del Tribunale di Milano.

La società Intesa Mediofactoring s.p.a. proponeva ricorso alla Corte Suprema di Cassazione, al fine di ottenere la cassazione della citata sentenza della Corte d'Appello.

Con deliberazione n° 10 del 19/1/2004 la G.R. ratificava l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t., in data 26/11/2003, all'avv. Massimo Meldoli, al fine di resistere nel giudizio instaurato presso la Corte di Cassazione.

(Valore della causa: £. 250.659.155 pari ad euro 129.454,65; Settore di spesa: Agricoltura).

Con determinazione dirigenziale n. 144 del 24/2/2004 si provvedeva a liquidare, in favore del prefato legale, la somma di euro 1.633,99 oltre IVA e CAP a titolo di acconto sulle competenze.

La Corte Suprema di Cassazione, con sent. n° 2459/08, ha:

- rigettato il ricorso principale ed il ricorso incidentale della R.P.;
- accolto il ricorso incidentale del Consorzio; condannato la ricorrente principale a restituire al citato Consorzio la somma pagata in forza del d.i. revocato;
- compensato le spese di lite tra il Consorzio e la Regione.

L'avv. Massimo Meldoli, avendo esaurito l'attività professionale svolta in favore della R.P., con lett. datata 29/7/2008, reiterata con successiva del 6/5/2009, ha chiesto il pagamento delle competenze

professionali spettanti, presentando apposita nota specifica per un importo di euro 8.644,63 oltre rimborso spese generali, CAP ed IVA.

Si evidenzia che con ultima lett. di sollecito datata 17/11/2010 l'avv. Meldoli ha minacciato di azionare la procedura monitoria, in caso di tardivo pagamento.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata in complessivi euro **3.984,80**.

In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, (atteso che il provvedimento di conferimento dell'incarico di che trattasi non contemplava l'assunzione dell'impegno di spesa), si rende necessario che la Giunta regionale proceda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro **3.984,80** con conseguente trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.**

Al finanziamento della spesa di euro 3.984,80, relativa al riconoscimento del debito nei confronti dell'avv. Massimo Meldoli, si provvede con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso; -all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro **3.984,80** si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### *DELIBERA*

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito ammontante ad **euro 3.984,80** a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Massimo Meldoli, relativamente all'attività svolta nel giudizio di che trattasi;
3. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro **3.984,80**, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
4. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2899

**Revoca deliberazione di G.R. n° 2546 del 23/11/2010 avente ad oggetto: "Cont. 2994/04/B - Corte d'Appello Bari Sez. Lavoro - Lonigro Luigi c/ R.P. - Appello sent. n. 19982/05 Trib. Bari Sez. Lavoro - Competenze professionali Prof. Avv. Gaetano Veneto, difensore Regione - Riconoscimento del debito".**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

“Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con deliberazione di G.R. n° 2546 del 23/11/2010 si è provveduto al riconoscimento del debito, nei confronti del prof. avv. Gaetano Veneto, ammontante ad euro 7.839,94 a titolo di competenze professionali per l’attività svolta dal predetto professionista nella causa descritta in oggetto, nonché al finanziamento della relativa spesa sul Cap. 1312 del bilancio in corso.

In fase di predisposizione del conseguente atto dirigenziale di liquidazione è stato accertato che, con Determinazione Dirigenziale n° 310 del 29/4/2009, si era già provveduto alla liquidazione delle competenze di che trattasi.

Per quanto sopra, si rende necessario revocare la predetta deliberazione di G.R. n° 2546/2010 di riconoscimento del debito, essendo venuta meno l’obbligazione dell’adozione, entro il corrente esercizio finanziario, dell’atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda alla revoca della deliberazione di G.R. n° 2546 del 23/11/2010, con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti a titolo di doverosa informativa - atteso che detto atto è stato precedentemente inviato alla citata Procura ai sensi dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.**

La somma complessiva di euro 7.839,94, imputata al Cap. 1312 del bilancio in corso a seguito del riconoscimento del debito disposto con deliberazione di G.R. n° 2546/2010, va disimpegnata per insussistenza.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. “Liquidazione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### *DELIBERA*

per le motivazioni in premessa indicate:

- di revocare la deliberazione di G.R. n° 2546 del 23/11/2010;
- di disimpegnare la somma complessiva di euro 7.839,94, imputata al Cap. 1312 del bilancio in corso, per insussistenza;
- di demandare all’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall’art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2900

**Cont. 1691/09/B - Tribunale di Lecce Sez. Lavoro - Musardo Alessandra c/ R.P. - Ratifica incarico, in sanatoria, a legale esterno Avv. Michele CAROFIGLIO, difensore Regione - Riconoscimento del debito per competenze professionali.**

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

“Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. l’avv. Alessandra Musardo - in qualità di partecipante alla selezione per il conferimento di incarico di esperto giuridico-amministrativo presso il CORECOM Puglia, ha chiesto al Tribunale di Lecce Sez. Lavoro di ordinare alla R.P. l’affidamento e/o di garantire lo svolgimento dell’incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata di diciotto mesi previsto dall’avviso pubblicato sul B.U.R.P. n. 184 del 27/11/2008, con conseguente condanna al pagamento delle spese e competenze di lite.

Ravvisata la necessità di resistere in detto giudizio, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l’attribuzione dell’incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all’avv. Michele Carofiglio.

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall’art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare in sanatoria il mandato conferito in data 14/12/2009 da parte del Presidente della G.R..

Il Giudice del Lavoro di Lecce, con ordinanza del 12/2/2010, ha rigettato l’istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., compensando le spese di lite.

L’avv. Michele Carofiglio, avendo esaurito l’attività professionale svolta in favore della R.P., con lett. in data 18/11/2010, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota specifica per l’importo di euro 3.411,28.

A seguito di istruttoria, la parcella è stata rideterminata ex officio in complessivi euro 2.898,44.

In ossequio all’orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario che la Giunta regionale proceda, altresì, al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammonante ad euro **2.898,44** con consequenziale trasmis-

sione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(Valore della causa: Indeterminabile; Settore di spesa: Personale).

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.**

Al finanziamento della spesa di euro 2.898,44, (come risultante dall’istruttoria espletata sulla parcella presentata), relativa al riconoscimento del debito per competenze professionali nei confronti dell’avv. Michele Carofiglio, si provvede con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso; -all’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro **2.898,44** si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. “Liquidazione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di ratificare, in sanatoria, l’operato del Presidente della G.R. in ordine alla costituzione nel

giudizio in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Michele Carofiglio;

3. di riconoscere il debito ammontante ad **euro 2.898,44** a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Michele Carofiglio, relativamente all'attività svolta nel giudizio di che trattasi;
4. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.898,44, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
5. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
5. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2903

**Cont. n. 747/05/SC.Trib. Roma- Sez. Fallimentare-Regione Puglia c/ Fallimento di cauzioni, fideiussioni e garanzie dell'Italia Centrale S.p.a. Proposizione istanza di insinuazione tardiva al passivo del Fallimento. Competenze professionali Avv. Alessandro Agamennone. Riconoscimento del debito.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O." Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- la Regione Puglia risultava creditrice, per l'importo di euro 571.233,93, della Compagnia di cauzioni, fideiussioni e garanzie dell'Italia Centrale S.p.a., dichiarata fallita;
- con provvedimento n. 34 dell'1/02/2006 la G.R. deliberava di proporre, dinanzi al Tribunale di Roma - Sez. fallimentare-istanza di insinuazione tardiva al passivo del fallimento della citata Compagnia e nominava rappresentante e difensore della Regione Puglia l'avv. Maria Scattaglia del Settore Legale e Contenzioso della G.R. e domiciliatario l'avv. Alessandro Agamennone;
- il giudizio si concludeva giusta sentenza n. 1901/07 con la quale il Tribunale di Roma-sez. Fallimentare-respingeva il ricorso e dichiarava irripetibili le spese di giudizio;
- con Deliberazione n. 2502 del 18/12/2009 ad integrazione, in sanatoria, della delibera n. 34/2006, la Giunta Regionale attribuiva al citato domiciliatario l'autorizzazione al compimento di attività processuali (partecipazione alle udienze, consultazioni con la Regione Puglia) comportanti il pagamento, a favore dello stesso, anche degli onorari di avvocato;
- la citata deliberazione prevedeva, altresì, di provvedere all'impegno della presumibile spesa di euro 2.135,00 con atto dirigenziale da assumersi entro lo stesso esercizio finanziario;
- L'Avv. Agamennone, esaurita la propria attività, trasmetteva in data 17/02/2007 prima nota specifica per un importo complessivo, al netto di ritenuta d'acconto, di euro 4.646,96;
- con atto dirigenziale n. 403 del 7/05/2009, a seguito dell'istruttoria espletata dal responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" dell'Avvocatura, non essendo ancora intervenuta la deliberazione n. 2502/2009, si è provveduto ad impegnare e liquidare la somma di euro 2.311,43, non effettivamente erogata per omessa presentazione della fattura;
- con ultima nota del 20/05/2009 di diffida ad adempiere e messa in mora, il professionista ha reiterato la richiesta di pagamento per l'importo di euro 4.646,96;
- la suddetta specifica è stata rideterminata d'ufficio nel minor importo di euro 4.565,94, al lordo di ritenuta d'acconto;
- considerato che il provvedimento di conferimento incarico all'avv. Agamennone non prevedeva l'assunzione dell'impegno di spesa per l'intero giu-

dizio (fissato esclusivamente nei limiti dell'acconto, peraltro non erogato per mancata adozione dell'atto dirigenziale) che non venne, pertanto, assunto, e che non risulta adottato l'atto dirigenziale di impegno della presumibile spesa di euro 2.135,00(D.G.R. n. 2502/09) è necessario che la G.R. provveda al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro 2.254,51 a titolo pagamento competenze professionali, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/04/2009;

- alla consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- tenuto conto, altresì, della nota del Servizio Bilancio e Ragioneria Prot. n. AOO\_116/14414/VRC del 24/09/2010 relativa all'individuazione del capitolo di spesa;

**COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N.28 E S.M.I.:**

Al finanziamento della spesa di euro 2.254,51, relativa al riconoscimento del debito, a titolo pagamento competenze professionali si provvede con imputazione al Cap. 0001312 del bilancio in corso;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa di euro 2.254,51 a favore del professionista si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario con imputazione al Cap. 0001312 del bilancio in corso.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O."Liquidazione Spese Legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale,

a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- per le motivazioni indicate in premessa:
- di riconoscere il debito nella misura di euro 2.254,51 a titolo pagamento competenze professionali spettanti all'avv. Alessandro Agamenone;
- di provvedere al finanziamento della spesa di euro 2.254,51 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;
- di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della legge 27 Dicembre 2002, n. 289;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria".
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2904**

**Cont. 34/90/S - Pretore del Lavoro Bari - Regione Puglia c/ Torsello Luigi - Opposizione a decreto ingiuntivo - Ratifica incarico, in sanatoria, a legale esterno Avv. Francesco Saverio LORUSSO, difensore Regione - Riconoscimento del debito per competenze professionali.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

“Liquidazione spese legali” e confermata dall’Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

A seguito di ricorso promosso dal sig. Luigi Torsello, in qualità di dipendente regionale, il Pretore del Lavoro di Bari emetteva il D.I. n° 4146/89 con il quale si intimava la R.P. al pagamento della somma di £. 16.689.912, a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi moratori non riconosciute a seguito di reinquadramento.

Ravvisata la necessità di proporre opposizione alla procedura monitoria, il Presidente pro-tempore della G.R. con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., conferiva in data 16/1/1990 mandato di rappresentanza e difesa all’avv. Francesco Saverio Lorusso.

Il Pretore del Lavoro di Bari, con sent. n. 6319/90, dichiarava il difetto di giurisdizione dell’A.G.O., revocando il d.i. e condannando l’opposto al pagamento in favore della R.P. di 1/3 delle spese di giudizio.

L’avv. Francesco Saverio Lorusso, avendo esaurito l’attività professionale svolta in favore della R.P., con lett. in data 16/2/1995, reiterata in data 20/9/2002, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota specifica per l’importo di £ 5.456.823.

Con ultima lett. datata 24/9/2010 il prefato legale, rimarcando il perdurarsi del mancato pagamento delle proprie competenze, ha presentato nuova parcella, convertita nella moneta corrente, per l’importo complessivo di euro 2.430,84 precisando, altresì, di aver aderito al regime fiscale agevolato di cui all’art. 1, comma 100, Legge Finanziaria 2008, effettuando operazioni esenti da IVA.

Nella fase dell’istruttoria preliminare degli atti in fascicolo, ai fini della liquidazione delle competenze richieste, è risultato mancante il provvedimento giuntale di conferimento di detto incarico.

Si fa presente che la presente proposta riveste carattere d’urgenza, al fine di scongiurare il ricorso alla procedura monitoria da parte del predetto professionista, in considerazione della vetustà della richiesta di pagamento. -Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare in sanatoria il mandato conferito in data 16/1/1990 da parte del Presidente pro-tempore della G.R.

In ossequio all’orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della

Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario che la Giunta regionale proceda, altresì, al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro **2.430,84** con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(Valore della causa: £ 16.689.912, pari ad euro 8.619,62; Settore di spesa: Personale).

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.**

- Al finanziamento della spesa di euro 2.430,84, (come risultante dall’istruttoria espletata sulla parcella presentata), relativa al riconoscimento del debito per competenze professionali nei confronti dell’avv. Francesco Saverio Lorusso, si provvede con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso; -all’impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro **2.430,84** si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell’Avvocatura Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LAGIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. “Liquidazione spese legali” e dall’Avvocato Coordinatore dell’Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di ratificare, in sanatoria, l'operato del Presidente della G.R. pro tempore, in ordine alla opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Francesco Saverio Lorusso;
3. di riconoscere il debito ammontante ad **euro 2.430,84** a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Francesco Saverio Lorusso, relativamente all'attività svolta nel giudizio di che trattasi;
4. di provvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.430,84, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
5. di demandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
6. di rinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2905

**Cont. 35/90/S - Pretore del Lavoro Bari - Regione Puglia c/ Marrocco Francesco - Opposizione a decreto ingiuntivo - Ratifica incarico, in sanatoria, a legale esterno Avv. Francesco Saverio LORUSSO, difensore Regione - Riconoscimento del debito per competenze professionali.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa

"Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

A seguito di ricorso promosso dal sig. Francesco Marrocco, in qualità di dipendente regionale, il Pretore del Lavoro di Bari emetteva il D.I. n° 4145/89 con il quale si intimava la R.P. al pagamento della somma di £ 18.856.887, a titolo di rivalutazione monetaria ed interessi moratori non riconosciute a seguito di reinquadramento.

Ravvisata la necessità di proporre opposizione alla procedura monitoria, il Presidente pro-tempore della G.R. con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., conferiva in data 16/1/1990 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Francesco Saverio Lorusso.

Il Pretore del Lavoro di Bari, con sent. n. 6318/90, dichiarava il difetto di giurisdizione dell'A.G.O., revocando il d.i. e condannando l'opposto al pagamento in favore della R.P. di 1/3 delle spese di giudizio.

L'avv. Francesco Saverio Lorusso, avendo esaurito l'attività professionale svolta in favore della R.P., con lett. in data 16/2/1995, reiterata in data 20/9/2002, ha chiesto il pagamento delle competenze professionali spettanti, presentando apposita nota specifica per l'importo di £ 5.456.823=.

Con ultima lett. datata 24/9/2010 il prefato legale, rimarcando il perdurarsi del mancato pagamento delle proprie competenze, ha presentato nuova parcella, convertita nella moneta corrente, per l'importo complessivo di euro 2.448,98 precisando, altresì, di aver aderito al regime fiscale agevolato di cui all'art. 1, comma 100, Legge Finanziaria 2008, effettuando operazioni esenti da IVA.

Nella fase dell'istruttoria preliminare degli atti in fascicolo, ai fini della liquidazione delle competenze richieste, è risultato mancante il provvedimento giuntale di conferimento di detto incarico.

Si fa presente che la presente proposta riveste carattere d'urgenza, al fine di scongiurare il ricorso alla procedura monitoria da parte del predetto professionista, in considerazione della vetustà della richiesta di pagamento.

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare in sanatoria il mandato conferito in data 16/1/1990 da parte del Presidente pro-tempore della G.R.

In ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario che la Giunta regionale proceda, altresì, al riconoscimento del debito nei confronti del legale officiato, ammontante ad euro 2.448,98 con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

(Valore della causa: £ 18.856.887, pari ad euro 9.738,77; Settore di spesa: Personale).

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa di euro 2.448,98, (come risultante dall'istruttoria espletata sulla parcella presentata), relativa al riconoscimento del debito per competenze professionali nei confronti dell'avv. Francesco Saverio Lorusso, si provvede con imputazione al Cap. 1312 del bilancio in corso;
- all'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di euro 2.448,98 si provvederà con successiva determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

1. dicontendere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di ratificare, in sanatoria, l'operato del Presidente della G.R. pro-tempore, in ordine alla opposizione al decreto ingiuntivo in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Francesco Saverio Lorusso;
3. diriconoscere il debito ammontante ad euro 2.448,98 a titolo di pagamento competenze professionali a favore dell'avv. Francesco Saverio Lorusso, relativamente all'attività svolta nel giudizio di che trattasi;
4. disprovvedere al finanziamento della spesa complessiva di euro 2.448,98, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria";
5. didemandare all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale gli adempimenti rivenienti dall'art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
6. dirinviare a successivo provvedimento dirigenziale l'impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. dipubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2911

**Cont. 1544/10/BU. Chimienti Domenica / Comune di Sannicandro di Bari. Avvocato incaricato, Anna Bucci. Non costituzione in giudizio.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, con-

fermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso del 27/10/2010, la sig.ra Chimienti Domenica elettivamente domiciliata in Bari, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari-, per l'annullamento previa sospensione, il decreto dirigenziale dell'1/7/2010 a firma del Capo Sezione Urbanistica ERP del Comune di Sannicandro di Bari, ed altri atti comunali, con cui veniva dichiarata la decadenza della ricorrente dall'assegnazione dell'alloggio di ERP sito in via F.Caiati n.3 int.4 in Sannicandro.
- Con nota del 2/12/2010 prot. n.5333 il Dirigente del Servizio Politiche Abitative, sig. Natale Palmieri, ha comunicato che non si ritiene opportuna per la Regione Puglia la costituzione in giudizio trattandosi di impugnativa afferente provvedimenti di natura e competenza comunale.
- Vista la relazione resa dall'avvocato Anna Bucci, incaricato del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione a resistere alla lite, si propone che la Giunta Regionale deliberi la non costituzione in giudizio.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di non costituirsi nel giudizio di cui al ricorso in oggetto;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2916

**Cont. 475/08/SH- Tribunale di Bari. Regione Puglia c/ L.I.V.I. s.r.l. - Procedura esecutiva della sent.n. 281/2010. -Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Giuseppe Romito.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso del 9.5.2008, la Regione Puglia chiese ed ottenne dal Tribunale di Bari decreto ingiuntivo, a carico della LIVI s.r.l., della somma di euro 82.238,98 ed accessori, per canoni dovuti, a titolo di concessione demaniale di un suolo fruttuolare sito in agro di Foggia, per gli anni 1996 e 1997. Avverso tale decreto la s.r.l. LIVI propose opposizione con atto di citazione notificato il 16.7.2008.

Con sentenza n. 281/2010, il G.U. della I sezione del Tribunale di Bari rigettava l'opposizione, confermando l'opposto decreto e condannando la LIVI alle spese.

Con atto di appello notificato in data 25.02.2010, la LIVI s.r.l. ha proposto gravame avverso la succitata sentenza, chiedendo l'inibitoria della sua efficacia esecutiva. Con nota del 18.11.2010, l'avv. Giuseppe Romito, legale officiato per l'amministrazione regionale, comunicava che era stata fissata al 31.12.2010 lo scioglimento della società debitrice e, pertanto riteneva ormai urgentissimo avviare l'azione esecutiva sulla sentenza ottenuta.

Il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 30.11.2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe Romito, nato a Bari il 7.06.1942 ed ivi domiciliato alla via Francesco Crispi n° 6 - Cod. Fisc.: RMTGPP42H07A662Z (codice U.P.B. 1.3.1)

(Valore della controversia: euro 82.238,98; Settore di spesa: Demanio);

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998. -Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001**

- La presumibile complessiva spesa di euro 5.000,00 per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata per la parte relativa al complessivo acconto di euro 1.500,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di procedere all'azione esecutiva sulla sentenza n. 281/2010 nel giudizio in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Giuseppe Romito;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2917

**Cont. 1682/98/S-SH- Corte di Appello di Roma. Appello Regione Puglia c/ L.I.V.I. s.r.l. - Costituzione in giudizio. -Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Giuseppe Romito.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

Stante la necessità di procedere al recupero dei crediti vantati dalla Regione Puglia nei confronti della L.I.V.I. s.r.l. per canoni demaniali di un suolo tratturale sito in agro di Foggia, e derivanti da provvedimenti giurisdizionali, passati in giudicato, si ritenne indispensabile proporre, innanzi al Tribunale di Roma, azione revocatoria ai sensi dell'art.2901 c.c., al fine di rendere inefficace verso la stessa Regione il trasferimento dei beni dalla società LIVI alla società Mandarinò (oggi Pietre Nere s.r.l.).

Con sentenza n.8729/2010 il Tribunale di Roma rigettava la domanda, condannando la Regione Puglia alle spese di giudizio.

Pertanto, ravvisata la necessità di proporre gravame avverso la succitata sentenza, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 30.11.2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Giuseppe Romito (legale officiato nei diversi gradi di giudizio), nato a Bari il 7.06.1942 ed ivi domiciliato alla via Francesco Crispi n° 6 - Cod. Fisc.: RMTGPP42H07A662Z (codice U.P.B. 1.3.1)

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare importanza; Settore di spesa: Demanio);

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001**

- La presumibile complessiva spesa di euro 21.600,00 per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata per la parte relativa al complessivo acconto di euro 3.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento

e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre appello avverso la sentenza n. 8729/2010 nel giudizio in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Giuseppe Romito;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2923**

#### **Cont. 1466/10/GR. TAR Puglia sede di Bari - Gestione e Management Sanitario srl c/Regione Puglia - Ratifica incarico difensivo al Prof. Avv. Fulvio Mastroviti.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

- la Gestione e Management Sanitario srl ha presentato innanzi al TAR Puglia sede di Bari, notificato il 14/10/2010, per l'annullamento, previa sospensione, della delibera n. 2185 dell'11/10/2010 ad oggetto la conclusione del procedimento in autotutela avviato con deliberazione di G.R. n. 1694/10 (annullamento delibera Commissario ad acta del 29/6/09 - rideterminazione tariffe), nonché, ove occorra, della predetta d.G.R. 1694/10;

- l'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità - Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica con nota prot. n. AOO 151 0011714 del 21/10/10 ha fornito relazione sui fatti di causa;
- la Vice Presidente -Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, giusta delega del Presidente della G.R. prot. AOO 021 0013085 del 25/10/10, pertanto, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi (R.G. 1580/10) e con proprio provvedimento del 25 ottobre 2010, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Fulvio Mastroviti, nato a Bari il 21/5/1949 e ivi domiciliato in Via Quintino Sella, n.40 - codice fiscale: MST FLV 49E21 A662F e, per esso, allo "Studio Associato avv.ti Mastroviti e Rizzo" con sede in Bari, alla Via Quintino Sella, n. 40 - Partita IVA 04201080720, già officiato nel connesso e presupposto giudizio R.G. 1036/08 (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile; Settore di Spesa: Sanità)

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

- La presumibile spesa di euro 4.000,00, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 1.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato della Vice Presidente - Assessore allo Sviluppo Economico, Avv. Loredana Capone, giusta delega del Presidente della G.R. prot. AOO 021 0013085 del 25/10/10 e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi al TAR Puglia sede di Bari a mezzo del Prof. Avv. Fulvio Mastroviti;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2924

**Cont. 1564/10/GR. Tribunale di Lecce sezione Lavoro - Opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'Avv. Pietro Quinto c/Regione Puglia - Ratifica incarico difensivo all'avv. Mauro Finocchito.**

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequa ingiunzione di pagamento (n.968/10 ing. - n. 5113/10 R.G.), notificato in data 30/10/2010, l'avv. Pietro Quinto ha adito il Tribunale Civile di Lecce per il pagamento della somma di euro 21.918,60, oltre interessi legali dalla costituzione in mora al soddisfo, a titolo di competenze per l'attività professionale svolta a favore della Regione Puglia, nonché per il pagamento delle spese e competenze della procedura monitoria;

Il Presidente della G.R., atteso il parere espresso in data 18/11/10 dall'Avvocatura, ha ravvisato la necessità di proporre opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo per tutelare gli interessi dell'amministrazione regionale e con proprio provvedimento urgente del 22/11/2010, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Mauro Finocchito, nato a Otranto il 3/9/1961 e domiciliato in Lecce in via Augusto Imperatore, 16 codice fiscale: FNC MRA 61P03 G188G (codice U.P.B. 1.3.1.);

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: euro 21.918,60 oltre interessi e spese monitorie) (Settore di Spesa: Avvocatura)

#### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

- La presumibile spesa di euro 2.400,00, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato, sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 800,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre opposizione al decreto ingiuntivo di cui in premessa a mezzo dell'Avv. Mauro Finocchito;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2925

**Cont. n.1485/09/GR - TAR Puglia sede di Bari. Fisis Estetic Center srl c/Regione Puglia - Costituzione nel giudizio per l'ottemperanza della sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 3246/09. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, avv. Francesco Bruno.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata

dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 2638 del 28/12/09 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi a mezzo dell'avv. Francesco Bruno nel giudizio (R.G. 1784/09) promosso dalla Fisio Estetic Center srl innanzi al TAR Puglia sede di Bari, per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria dell'Area politiche per la Promozione della Salute prot. 21/3678/2 comunicato il 1°/9/09 recante rigetto dell'istanza di trasferimento dell'accREDITAMENTO rilasciato con D.D. 59/2007, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compresa la nota prot. 24/4872/1 del 29/10/09 del medesimo Servizio PGS;

Con sentenza n. 3246/09 il TAR adito ha accolto il ricorso di cui innanzi;

La medesima Fisio Estetic Center srl ha notificato in data 27/9/2010 ricorso per l'ottemperanza della predetta sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 3246/09;

Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato sia dal legale officiato dalla Regione nel connesso ricorso R.G. 1784/09, avv. Francesco Bruno, con note datate 22/9/2010 e 9/10/10 e sia dal Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria con nota prot. AOO 081/4301/Coord del 30/9/2010, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di ottemperanza di che trattasi (R.G. 1468/10) e con proprio provvedimento del 26/11/2010, salvo ratifica della G.R., ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Francesco Bruno, nato a Andria il 17/2/1967 e ivi domiciliato in Galleria Giovanni Boccaccio, 30 - cod. fisc. BRN FNC 67B17 A285A (codice U.P.B. 1.3.1);

Si dà a condizioni 22/12/1997 31/7/1998; tto che previste e dalla il mandato dall'art. Deliberazìe 11 one stato della di G.R. conferito L.R. n. 22 n. 3566 alle del del

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore delle controversie: indeterminabile; Settore di Spesa: Sanità)

### **COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

La presumibile spesa di euro 5.000,00 per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 1.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### **LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi al TAR Puglia sede di Bari a mezzo dell'Avv. Francesco Bruno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2926

**Cont. n. 1362/10/GR. Costituzione nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza del TAR Puglia sezione di Lecce n. 773/10. CNS - Consorzio Nazionale Servizi altri c/ Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo all'avv. Luca Alberto Clarizio, legale esterno.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- il CNS - Consorzio Nazionale Servizi, la Biologica srl, la Ariete Soc. Coop., la Supernova Soc. Coop. a rl hanno presentato ricorso innanzi al TAR Puglia sezione di Lecce, notificato in data 20/9/2010, per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera della ASL di Lecce n. 2304 del 28/7/10 ad oggetto l'affidamento alla Sanità Service dell'attività di ausiliariato; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in particolare della delibera della ASL di Lecce n. 44/10, con cui sono state recepite le "Linee Guida" per la costituzione, attivazione e gestione delle società strumentali alle ASL approvate con deliberazione di Giunta Regionale n. 2477/09; delle delibere della ASL di Lecce n. 1139/10 e 1140/10 e della nota della medesima ASL prot. 2010/0148292 del 16/9/10; nonché per l'annullamento della precitata deliberazione di Giunta Regionale n. 2477/09 e per il risarcimento dei danni patiti e patienti dalle ricorrenti;
- Il TAR adito nella Camera di Consiglio del 7/10/10 con ordinanza n. 773/2010 ha respinto l'invocata istanza di sospensiva;
- I medesimi ricorrenti hanno notificato in data 12/10/10 ricorso in appello, previa sospensiva, innanzi al Consiglio di Stato avverso la precitata ordinanza n. 773/2010 del TAR Puglia sezione di Lecce con contestuale richiesta di misure cautelari;
- La Vice Presidente della G.R. -Assessore allo Sviluppo Economico - Avv. Loredana Capone, giusta delega del Presidente della G.R. prot. AOO 021 0013085 del 25/10/2010, atteso quanto già

rappresentato dal Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica con nota prot. AOO 151 0011009 del 4/10/10, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato avverso la precitata ordinanza del TAR Puglia sezione di Lecce n. 773/10 e, stante l'urgenza, con proprio provvedimento del 25/10/10, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Luca Alberto Clarizio, nato a Valenzano il 9/7/1959 e domiciliato in Bari in via Vito Nicola de Nicolò, 7 -codice fiscale CLR LLB 59L09 L5710 -già officiato nel connesso ricorso innanzi alla Corte Costituzionale per la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 30 della L.R. n. 4/10 (codice U.P.B. 1.3.1);

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore delle controversie: indeterminabile; Settore di Spesa: Sanità)

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

La presumibile spesa di euro 5.000,00 per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 1.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato della Vice Presidente della G.R. -Assessore allo Sviluppo Economico - Avv. Loredana Capone, giusta delega del Presidente della G.R. prot. AOO 021 0013085 del 25/10/2010, e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'Avv. Luca Alberto Clarizio;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2927

**Cont. n. 609/09/GR. Costituzione nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Puglia sede di Bari n. 1893/10. CNS - Consorzio Nazionale Servizi c/ Regione Puglia. Ratifica incarico difensivo all'avv. Luca Alberto Clarizio, legale esterno.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata

dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- il CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa in data 24/4/2009 ha notificato alla Regione Puglia nel ricorso R.G. 416/09 già presentato innanzi al TAR Puglia sede di Bari i motivi aggiunti per l'annullamento, previa sospensiva, della delibera della ASL di Foggia n. 674/09 ad oggetto l'affidamento alla Sanitaservice dell'attività di ausiliario presso le strutture dell'ASL FG; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale; nonché della nota prot. 24/163/SP del 25/3/2009 dell'Assessorato Regionale alle Politiche della Salute, con cui si ammettono, sia pure in via sperimentale, iniziative delle singole aziende sanitarie relative alla internalizzazione dei servizi.
- Il TAR adito con sentenza n. 1893/10 ha dichiarato improcedibile il predetto ricorso;
- Il medesimo ricorrente ha notificato in data 29/10/10 ricorso in appello, previa sospensiva, innanzi al Consiglio di Stato avverso la precitata sentenza n. 1893/10 del TAR Puglia sede di Bari;
- Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato dal Servizio Programmazione e Assistenza Ospedaliera e Specialistica con nota prot. AOO 151 0012823 del 12/11/10, ha ravvisato l'opportunità di costituirsi nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato avverso la precitata sentenza n. 1893/10 del TAR Puglia sede di Bari e, stante l'urgenza, con proprio provvedimento del 22/11/2010, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Luca Alberto Clarizio, nato a Valenzano il 9/7/1959 e domiciliato in Bari in via Vito Nicola de Nicolò, 7 -codice fiscale CLR LLB 59L09 L571O -già officiato nel connesso ricorso cont. 1362/10/GR (codice U.P.B. 1.3.1);
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore delle controversie: indeterminabile; Settore di Spesa: Sanità)

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

La presumibile spesa di euro 5.000,00 per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 1.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'Avv. Luca Alberto Clarizio;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2930**

**Cont.1807/08/DL. Consiglio di Stato. Semeraro Anselmo e Soc. Luxury Real Estate c/ Regione Puglia. Appello avverso sentenza TAR Bari. Ratifica incarico difensivo all'avv. Nino Matassa.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Avvocato incaricato, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

La soc. SICE s.r.l. e la Coop. Edilizia Novanta presentavano al Comune di Monopoli un Programma Integrato di Intervento ex L.179/92 e L.R. 26/90 finalizzato alla realizzazione, in quel Comune, di interventi di edilizia agevolata ed a carattere commerciale.

Essendo necessaria una variante allo strumento urbanistico, il Consiglio Comunale di Monopoli adottava, all'uopo, la deliberazione n.51/2002 rimettendola, per le determinazioni di competenza, alla Regione Puglia, che, con delibera G.R. n.1351/2004, non approvava il progetto proposto.

Tale ultimo atto veniva impugnato dalla Coop. Ed. Novanta dinanzi al TAR di Bari, che respingeva integralmente il ricorso.

La sentenza veniva, di seguito, impugnata dalla stessa ricorrente ed il Consiglio di Stato accoglieva l'appello.

Successivamente, con ricorso al TAR Bari, il sig. Anselmo Semeraro e la Soc. Luxury Real Estate, esponendo che lo stesso sig. Semeraro, a condizione che la convenzione di lottizzazione fosse approvata entro 12 mesi, aveva sottoscritto un atto privato con la SICE s.r.l. con il quale si impegnava a realizzare gli edifici previsti nel P.I.I. con corresponsione di permuta gratuita di immobili a favore della menzionata società, hanno chiesto il ristoro

dei presunti danni subiti a seguito delle condotte amministrative, che, a loro dire, avrebbero determinato il mancato perfezionamento di tali accordi.

Il TAR Bari ha, però, respinto il ricorso e, pertanto, il sig. Anselmo Semeraro e la Soc. Luxury Real Estate hanno appellato la sentenza.

Il Presidente della G.R., pertanto, ravvisata la necessità di costituirsi nel giudizio promosso innanzi al Consiglio di Stato, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito in data 12/10/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Nino Matassa.

(Valore della controversia: euro 18.000.000,00 - Settore di spesa: Urbanistica).

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11.della L.R.22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione G.R. n.3566 del 31/7/1998.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di appellare il giudizio sopra riportato.

#### COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001

La presumibile spesa complessiva di euro 21.507,37 per le competenze professionali dell'avvocato incaricato sarà finanziata, per la parte relativa all'acconto complessivo di euro 5.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e, per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, visto la D.G.R. n.770/02, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art.4, comma 4, lettera K e della D.G.R. n.3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

Di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale, e pertanto, di costituirsi nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato di cui in narrativa, a mezzo dell'Avv. Nino Matassa;

Di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare entro il corrente esercizio finanziario l'atto di impegno della spesa autorizzata nel presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

#### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2944

**Cont. 134/10/AL - Corte d'Appello di Bari - Cannone Ermelinda e Fasoli Giovanni c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico difensivo all'avv. Marina Altamura, legale interno.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con atto di citazione notificato alla Regione Puglia in data 20.01.2010, i sigg.ri Ermelinda Cannone e Fasoli Giovanni comproprietari, nella misura di 1/3 ciascuno indiviso, di un fondo agri-

- colo sito in agro Canosa di Puglia, hanno chiesto all'Autorità giudiziaria adita di "dichiarare inefficace la determinazione dell'indennità di esproprio compiuta dall'Acquedotto Pugliese con riferimento ai fondi di proprietà degli oppositori;
- rideterminare, in ossequio alla vigente normativa, il valore dell'indennità di esproprio da corrispondere agli odierni attori, essendo stato espropriato un terreno nel quale erano impiantati ulivi secolari;
  - accertare e dichiarare i gravi danni arrecati alla proprietà attorea dall'Amministrazione opposta nell'area occupata temporaneamente;
  - per l'effetto, condannare l'Amministrazione opposta a corrispondere, in favore degli attori la complessiva somma di euro 207.793,24 per il grave danneggiamento e/o distruzione dell'impianto di irrigazione, per la demolizione e/o danneggiamento del manufatto rurale, nonché per lo svellimento di 260 alberi di ulivo secolari, ovvero quella minore o maggiore somma che si accerterà, rivalutata ed incrementata degli interessi come per legge;
  - ordinare all'Amministrazione opposta il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, della maggior somma a determinarsi";
  - Con nota dell'8.4.2010, l'Ufficio Regionale Espropri ha comunicato l'opportunità di costituirsi in giudizio;
  - Ritenuto di doversi costituire in giudizio al fine di tutelare gli interessi dell'Amministrazione regionale, il Vicepresidente avv. Loredana Capone, in virtù di delega del Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 30.4.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Alamura;
  - Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi;

(Valore della causa: euro 207.793,24); Settore di Spesa: Assessorato Area Politiche per l'Ambiente, le reti, la qualità urbana - Servizio Lavori Pubblici;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

*Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Vicepresidente avv. Loredana Capone, giusta delega del Presidente della G.R., e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di conferire l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2945

**Cont. 1329/10/AL - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Falcone R. - Giovinazzi G. - D'Amico D. e C.N.A. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico difensivo al legale interno avv. Marina Altamura.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ritualmente notificato alla Regione Puglia ed acquisito al protocollo dell'Avvocatura regionale n. 11/L/16802 in data 13.9.2010, i sigg. Falcone Roberto, Giovinazzi Gerardo, D'Amico Domenico e C.N.A (Confederazione Nazionale Artigiani) Sede Provinciale di Taranto, hanno chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del D.P.G.R. n.873 del 16.7.2010, di nomina del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Taranto; del D.P.G.R. n.842 dell'8.7.2010, con cui le associazioni Confindustria-Confcooperative sono state invitate a designare dei rispettivi rappresentanti nel Consiglio camerale; della Delibera del 25.8.2010 del Consiglio della CCIAA di Taranto, non ancora conosciuta dai ricorrenti, di elezione del Presidente della stessa, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto;
- A seguito di colloqui verbali e riunioni, il Servizio Attività Economiche Consumatori, ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;
- Ritenuto di doversi costituire in giudizio a difesa dei provvedimenti gravati, il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio

- provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 16.9.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Valore della causa: indeterminabile rilevante (da euro 51.700,01 a 103.300,00);

Settore di Spesa: Assessorato Politiche Economiche - Servizio Attività Economiche Consumatori;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

*Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R., e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;

- di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2946

**Cont.1285/10/AL - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - De Sanctis Costruzioni S.p.A. in proprio e quale mandante della costituenda A.T.I. con la Rizzi-Zuin & C. Errezeta Snc c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico difensivo al legale interno avv. Marina Altamura.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ritualmente notificato alla Regione Puglia ed acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale n. 11/L/16119 in data 23.8.2010, la De Sanctis Costruzioni S.p.A. in proprio e quale mandante della costituenda A.T.I. con la Rizzi-Zuin & C. Errezeta Snc., ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del provvedimento di esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento dei lavori per la "*Realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale della Regione Puglia*" assunto dalla Commissione di

gara nella seduta del 9 luglio 2010 nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso il bando e il disciplinare di gara, nella parte in cui regolamentano le modalità di presentazione delle offerte, se ed in quanto lesivi;

- A seguito di colloqui verbali, il Servizio Lavori Pubblici ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;
- Ritenuto di doversi costituire in giudizio a difesa dei provvedimenti gravati, il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 02.9.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;
- Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

(Valore della causa: euro 67.330.690,88);

Settore di Spesa: Assessorato Opere Pubbliche e Protezione Civile - Servizio Lavori Pubblici;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

*Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R., e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2947

**Cont. 1204/10/AL - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Claudio Salini S.p.A. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico difensivo al legale interno avv. Marina Altamura.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ritualmente notificato alla Regione Puglia ed acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale al n. 11/L/15536 in data 04.8.2010, la Claudio Salini S.p.A., ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta dal-

l'Amministrazione regionale, relativa all'affidamento dei lavori per la "Realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale della Regione Puglia" assunto dalla Commissione di gara nella seduta del 9 luglio 2010, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa l'eventuale aggiudicazione definitiva;

- A seguito di colloqui verbali, il Servizio Lavori Pubblici ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;
- Ritenuto di doversi costituire in giudizio a difesa dei provvedimenti gravati, il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel presente giudizio e, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 30.8.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;
- Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi;

(Valore della causa: euro 67.330.690,88);

Settore di Spesa: Assessorato Opere Pubbliche e Protezione Civile - Servizio Lavori Pubblici;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

*Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R., e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2948

**Cont.1250/10/AL - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - De Bar Costruzioni S.p.A. in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con la Guastamacchia S.p.A - con la Monsud S.p.A. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico difensivo al legale interno avv. Marina Altamura.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata

dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 11.8.2010, la De Bar Costruzioni S.p.A. in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con la Guastamacchia S.p.A - con la Monsud S.p.A., ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del provvedimento di esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento dei lavori per la "Realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale della Regione Puglia" assunto dalla Commissione di gara nella seduta del 9 luglio 2010 nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso il provvedimento di aggiudicazione ove intervenuto e l'eventuale contratto di appalto, se ed in quanto lesivi;
- A seguito di colloqui verbali, il Servizio Lavori Pubblici ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;
- Ritenuto di doversi costituire in giudizio a difesa dei provvedimenti gravati, il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 02.9.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;
- Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi;

(Valore della causa: euro 67.330.690,88);

Settore di Spesa: Assessorato Opere Pubbliche e Protezione Civile - Servizio Lavori Pubblici;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

*Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R., e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2010, n. 2949

**Cont. 1203/10/AL - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Baldassini - Tognozzi - Pontello Costruzioni Generali S.p.A., in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con la Vega System s.r.l. c/ Regione Puglia - Costituzione in giudizio e ratifica incarico difensivo al legale interno avv. Marina Altamura.**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ritualmente notificato alla Regione Puglia ed acquisita al protocollo dell'Avvocatura Regionale n. 11/L/15538 in data 04.8.2010, la Baldassini - Tognozzi - Pontello Costruzioni Generali S.p.A. in proprio e quale mandataria della costituenda A.T.I. con la Vega System s.r.l., ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, del provvedimento di esclusione dalla procedura di gara indetta dall'Amministrazione regionale, relativa all'affidamento dei lavori per la "Realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale della Regione Puglia" assunto dalla Commissione di gara nella seduta del 9 luglio 2010, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresa l'eventuale aggiudicazione definitiva;
- A seguito di colloqui verbali, il Servizio Lavori Pubblici ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;
- Ritenuto di doversi costituire in giudizio a difesa dei provvedimenti gravati, il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel presente giudizio e, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 30.8.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Marina Altamura;
- Il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere nel giudizio di che trattasi;

(Valore della causa: euro 67.330.690,88);

Settore di Spesa: Assessorato Opere Pubbliche e Protezione Civile - Servizio Lavori Pubblici;

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.**

*Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

**LA GIUNTA**

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R., e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo dell'avv. Marina Altamura;
- di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regio-

nale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2011, n. 21**

**Cont. 1786/10/BU. Consorzio delle Cooperative Edilizie Con.Ed. Taranto / Ministero Infrastrutture e Trasporti - Regione Puglia. Avvocato incaricato, Anna Bucci. Non costituzione in giudizio.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso del 10/12/2010, il Consorzio delle Cooperative Edilizie CON.ED. di Taranto, ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -, per l'annullamento previa sospensione, la nota prot. n.131268 del 29/9/2010 del Presidente del Comitato dell'Albo Nazionale delle Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico e la ivi richiamata deliberazione dello stesso Comitato del 15/9/2010, i verbali di seduta del detto comitato del 15/9/2010.
- Con nota del 7/11/2011 prot. n.235 il Dirigente del Servizio Politiche Abitative, sig. Natale Palmieri, ha comunicato che non si ritiene opportuna per la Regione Puglia la costituzione in giudizio trattandosi di impugnativa afferente provvedimenti di natura e competenza ministeriale.

- Vista la relazione resa dall'avvocato Anna Bucci, incaricato del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione a resistere alla lite, si propone che la Giunta Regionale deliberi la non costituzione in giudizio.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- di non costituirsi nel giudizio di cui al ricorso in oggetto;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2011, n. 26

**Cont. n. 1111/10/BU. Consiglio di Stato - Roma - NCD DIVISIONE EOLICA S.r.l. /Regione Puglia. Appello avverso l'ordinanza n.890/2010 emessa dal TAR Puglia - Sede di Bari - I Sezione -. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 23/10/2010, la NCD Divisione Eolica s.r.l. corrente in Castelnuovo della Daunia (Fg) ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, chiedendone l'annullamento previa sospensione, la nota del Servizio Regionale Assetto del Territorio prot.159 del 3/11/2010 e la nota prot.n.159 del 24/6/2010, con cui è stata denegata l'autorizzazione paesaggistica in relazione ad un progetto di ampliamento dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nel Comune di Castelnuovo della Daunia -località Apicella-.
- Nel relativo giudizio iscritto al n.1092/2010, nel quale la Regione si è ritualmente costituita, il Tar di Bari -I Sezione- ha emesso l'ordinanza cautelare n.890/2010 con cui ha concesso la richiesta sospensiva.
- Con nota del 5/1/2011 prot. n.89 il Servizio Regionale -Assetto del Territorio-, a mezzo del Dirigente, sig.ra ing. Francesca Pace, ha manifestato l'opportunità di proporre avverso detta ordinanza appello dinanzi al Consiglio di Stato.
- L'Assessore al Sud e Federalismo, prof. Avv. Marida Dentamaro, in sostituzione del Presidente della G.R. in forza di delega conferitale con atto prot. n. AOO-021-001636 del 30/12/2010, pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 10/1/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Regionale Assetto del Territorio.

### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R., come sostituito dall'Assessore, prof. Avv. Marida Dentamaro, e, pertanto, di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso l'ordinanza n.890/20101 del TAR Puglia - Sede di Bari - I Sezione -, e di difendersi nel relativo giudizio a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal

vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

#### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2011, n. 27**

**Contt. nn. 2295/08/BU, 2301/08/BU, 2300/08/BU, 2291/08/BU, 2297/08/BU, 2296/08/BU, 2293/08/BU, 2299/08/BU, 2298/08/BU e 2292/08/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. Ricorrenti vari /Regione Puglia e Comune di Apricena. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con separati ricorsi, tutti notificati il 17/10/2008, le ditte Lombardi Marmi s.r.l., Dell'Erba Francesco nato il 13/11/1944, Dell'Erba Francesco, Interscavi Sassano srl, Dell'Erba Gaetano, Rodisano Marmi srl, Marmifera Apricinese srl, Casale srl, Interinerti Sassano srl, Marmi San Giovanni srl, hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, per l'annullamento, la deliberazione di Giunta Regionale n.625 del 22/4/2008 avente ad oggetto l'approvazione definitiva del PRG del Comune di

Apricena, nella parte in cui prevede per le aree di rispettiva proprietà la tipizzazione E1 agricola.

- Data l'importanza della questione, si è ravvisata l'opportunità, confermata con le note prot.n.9869 del 16/6/2010 e prot. n. 15040 dell'8/11/2010 del Servizio Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing. Nicola Giordano, di costituirsi in giudizio e resistere ai ricorsi de quibus.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 22/11/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- I predetti incarichi difensivi sono disciplinati dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

#### **COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

#### **LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### **DELIBERA**

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere in tutti i giudizi in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che gli incarichi difensivi sono conferiti all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che gli incarichi difensivi conferiti con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2011, n. 31

**Cont. 165/05/RM - Corte di Appello di Bari Sez. II Pen. - Impugnazione della sentenza n. 119/06 Tribunale di Trani Sez. distaccata di Barletta proposta dagli imputati - Difesa dell'Amministrazione regionale costituita parte civile in primo grado - Nomina procuratore e difensore: Avv. Massimo Leccese**

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo, dal-

l'Avvocato regionale titolare della P.O. e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue.

- Con deliberazione n. 1335/05, adottata nella seduta del 20.9.2005, alla cui lettura si rinvia per i dettagli, la Giunta regionale ha autorizzato la costituzione di parte civile dell'Amministrazione nei confronti degli imputati, nominativamente ivi indicati, nel procedimento penale n. 1963/02 r.g.n.r. innanzi al Tribunale di Trani Sezione distaccata di Barletta.
- Costituitasi la Regione Puglia parte civile, gli imputati sono stati condannati come da dispositivo della sentenza n. 119/06, che ha disposto anche la restituzione all'Ente dei fondi abusivamente occupati e sequestrati, con obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese dei medesimi imputati.
- Avverso detta sentenza di primo grado gli imputati hanno prodotto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Bari Sez II Pen.

Tanto premesso, in conformità del parere dall'Avvocato coordinatore, espresso con la sottoscrizione del presente atto, si ritiene opportuno che l'Esecutivo regionale adotti una nuova delibera per confermare la volontà della Regione Puglia di insistere nella costituzione di parte civile nei confronti di tutti gli appellanti e di affidare, anche nel grado di appello, l'incarico di difensore e procuratore speciale all'Avv. Massimo Leccese, il quale chiederà il rigetto dell'appello proposto dagli imputati, la conferma della sentenza impugnata con particolare riferimento alle statuizioni civili e la condanna degli appellanti alle ulteriori spese di giudizio.

**SETTORE DI SPESA:** LL.PP.

**VALORE DI CAUSA:** indeterminato

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.**

La presumibile spesa di euro 4.000,00 per le competenze professionali dell'avvocato incaricato sarà finanziata per la parte relativa all'acconto di euro 2.000,00 con le disponibilità del capitolo 1300 e per la restante parte con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto si

provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

#### LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'Avvocato regionale titolare della A.P. e dall'Avvocato coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

#### DELIBERA

- insistere nella costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, nei confronti degli imputati appellanti nel procedimento penale n. 1963/02 r.g.n.r. dinanzi alla Corte di Appello di Bari Sez. II Pen.; -confermare, anche nel secondo grado, l'incarico all'Avv. Massimo Leccese, quale procuratore speciale e difensore della Regione Puglia;
- dare atto che detto incarico è affidato al predetto avvocato alle condizioni economiche previste per gli incarichi agli avvocati esterni dall'art. 11 della L.R. n. 22/1997 e dalla deliberazione G.R. n. 3566/1998;
- fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- incaricare l'Avvocatura regionale di provvedere a quanto necessario al professionista officiato per l'espletamento del mandato;

- disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 gennaio 2011, n. 35

**Cont. 267/10/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. ORDINI degli INGEGNERI delle Province di Bari, Foggia, Taranto, Lecce / Regione Puglia. Acquiescenza sentenza primo grado n. 2426/2010.**

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 12/2/2010, notificato il 15 detti, gli ORDINI degli INGEGNERI delle Province di Bari, Foggia, Taranto, Lecce hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, per l'annullamento previa sospensione, della DGR n.2272/2009 con cui la Regione ha approvato l'Atto di Indirizzo per la Certificazione di sostenibilità degli edifici a destinazione residenziale prevista dalla L.R. n.13/2008" Norme per l'abitare sostenibile- Procedure per l'accreditamento".
- Con successivo ricorso per motivi aggiunti notificato il 12/4/2010, l'ORDINE degli INGEGNERI della Provincia di Bari ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -, per l'annullamento previa sospensione, anche il regolamento regionale n.10 del 10/2/2010, adottato con la delibera di Giunta Regionale n.324 del 9/2/2010 pubblicata sul BURP n.27 del 10/2/2010, avente ad oggetto "Regolamento per la certificazione energetica degli edifici ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n.192".
- Data l'importanza dell'argomento e dei provvedimenti impugnati, si è ritenuto opportuno costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 4/3/2010 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Con deliberazione n.890 del 25/3/2010, la Giunta Regionale ha ratificato il mandato difensivo come sopra conferito.
- Con sentenza n.2426 depositata l'11/6/2010 nel giudizio iscritto al n.277/2010, il TAR Puglia - Sede di Bari -II Sezione- ha accolto il ricorso ed i motivi aggiunti e, per l'effetto, ha annullato in parte qua gli atti impugnati, condannando la Regione Puglia al pagamento delle spese processuali.
- Il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, ing. Francesca Pace, con nota del 14/12/2010 prot. n.8551 ha comunicato di ritenere opportuna la proposizione dell'appello avverso la citata sentenza.
- Pur tuttavia, l'Assessore alla Qualità ed all'Assetto del Territorio, prof. Angela Barbanente, interloquendo con l'Avvocato Coordinatore, prof. avv. Nicola Colaiani, ha optato per la modifica del regolamento annullato, in modo da contestualizzarlo rispetto alla esigenze regionali.
- Vista la relazione resa dall'avvocato Anna Bucci, incaricato del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione a resistere alla lite, si propone che la Giunta Regionale deliberi la non costituzione in giudizio.

**COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.**

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del  
Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente  
provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura  
Regionale;


a voti unanimi espressi nei modi di legge,

*DELIBERA*

- di non proporre appello avverso la sentenza  
n.2426/2010 del TAR Puglia -Sede di Bari- II  
Sezione- in oggetto;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul  
BURP.

Il Segretario della Giunta  
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta  
Dott. Nichi Vendola



*Progetto nuova sede Consiglio Regionale*



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

*Abbonamenti:* 0805406376

*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>

*e-mail:* [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile*     **Dott. Antonio Dell'Era**